



COMUNE DI COLLECCHIO
PROVINCIA DI PARMA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE

(Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – LR n. 15/2001– DGR 1197/2020)

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE
TEMPORANEE**

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 - DEFINIZIONI	3
TITOLO 2: CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	3
Art. 3 - GENERALITÀ.....	3
Art. 4 - ORARI E LIMITI MASSIMI	4
Art. 5 - CASI PARTICOLARI	4
Art. 6 - PROCEDURE	5
TITOLO 3: ATTIVITA' AGRICOLE	6
Art. 7 - ATTIVITÀ AGRICOLE	6
TITOLO 4: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE	
POPOLARI ED ASSIMILABILI	6
Art. 8 - CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI.....	4
Art. 9 - COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	4
TITOLO 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE	6
Art. 10 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE	6
TITOLO 6: DISPOSIZIONI FINALI	7
Art. 11 – MISURE E CONTROLLI	7
Art. 12 - SANZIONI	8
Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI	8
TABELLE manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico	9
Tabella 1 Aree dedicate di cui al punto 2, lett. g	9
Tabella 2 - Sito occasionale di cui al punto 2, lett. h.....	9
Tabella 3 - Manifestazioni di cui al punto 2, lett. F a valenza pubblica	10

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95, e secondo gli indirizzi della DGR 21/09/2020 n° 1197 le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art.659 del C.P.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell'attività temporanea. A tal fine valgono le seguenti definizioni:
 - a. **attività temporanea**: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
 - b. **attività agricola**: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
 - c. **cantiere temporaneo o mobile**: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
 - d. **cantiere interno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
 - e. **cantiere esterno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
 - f. **manifestazione temporanea**: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
 - g. **manifestazione temporanea in sito dedicato**: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
 - h. **manifestazione temporanea in sito occasionale**: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
 - i. **ricettore**: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
 - j. **ricettore sensibile**: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
 - k. **sito**: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
 - l. **vincolo**: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

TITOLO 2: CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 3 - GENERALITÀ

1. All'interno dei cantieri temporanei o mobili, le macchine e le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature

destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 4 - ORARI E LIMITI MASSIMI

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
2. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
3. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..), e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992) nonché l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere appartenenti a terzi, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

CANTIERI ESTERNI

1. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
2. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura TM ≥ 10 minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

CANTIERI INTERNI

Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 5 - CASI PARTICOLARI

1. Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
2. Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente Direttiva, nei casi documentabili di:
 - necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.)
 - situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

Art. 6 – PROCEDURE

ISTANZA SINGOLA

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi al Sportello Unico competente (di seguito nominato "SU") almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività, come da Mod. 1. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata da una planimetria e da una relazione contenente indicazioni sulla tipologia delle attività svolte, dei macchinari utilizzati ed individuazione degli eventuali ricettori sensibili.
2. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
3. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda al SU almeno 45 gg. prima dell'inizio dell'attività, come da Mod. 2 corredata dalla documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
4. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il cantiere si trovi in prossimità di ricettori sensibili, verrà acquisito il parere di ARPAE. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
5. Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione e della autorizzazione.
6. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
7. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione

ISTANZA A CARATTERE GENERALE

In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al Mod. 3, allo SU, e ad ARPAE, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad ARPAE, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo SU e ad ARPAE, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

TITOLO 3: ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 7 - ATTIVITÀ AGRICOLE

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
2. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.
3. Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto 4.1 le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercite con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare allo SU apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:
 - a. in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
 - b. in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno

TITOLO 4: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 8 - CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

1. Le manifestazioni temporanee in sito dedicato devono rispettare i limiti acustici indicati nella tabella A allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.
2. Le manifestazioni temporanee in sito occasionale devono rispettare i criteri ed i limiti indicati in tabella B e quelle a valenza pubblica in tab. C.
3. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.
4. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASmax, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle A, B e C devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997
5. Sono da intendersi manifestazioni a "valenza pubblica", di cui alla tabella C, quelle organizzate da enti pubblici, associazioni onlus, partiti politici, organizzazioni sindacali, organizzazioni presenti sul territorio e/o quelle che hanno ottenuto il patrocinio dal Comune;
6. Le tabelle A e C, attinenti le manifestazioni occasionali, fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste per sito e i limiti da rispettare.
7. L'elenco dei luoghi ed i limiti contenuti nella tabella C possono essere modificati o integrati con delibera di Giunta, tenendo conto della presenza di ricettori e previa valutazione di ARPAE.

Art. 9 – COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni che rispettano alle tabelle A, B e C, oltre alla documentazione prevista dagli artt. 68 e 69 del TULPS (se dovuta) dovrà essere presentata comunicazione come da Mod. 4; la documentazione predetta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività allo Sportello Unico, che provvede a trasmetterla al Comune. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione
2. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle A, B o C allegate possono richiedere allo Sportello Unico autorizzazione in

deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Mod. 5. la domanda dovrà essere corredata da una relazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione viene rilasciata dallo sportello unico entro 30 giorni dalla richiesta in deroga. Nel caso in cui la manifestazione si svolga in prossimità di ricettori sensibili, verrà acquisito il parere di ARPAE. Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore

3. Nel caso di manifestazioni che si ripetono in un medesimo sito (ovvero organizzate dal medesimo soggetto con identiche caratteristiche anche dal punto di vista tecnico nell'organizzazione dell'evento, nelle dotazioni impiantistiche utilizzate, nella situazione nell'intorno e nei ricettori limitrofi da dichiararsi in sede di presentazione della domanda), in assenza di criticità pregresse (assenza di esposti o di accertati superamenti dei limiti di rumore o degli orari autorizzati), non è necessario ripresentare la relazione previsionale di impatto acustico o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta da un tecnico competente di cui al comma 1. Per le manifestazioni di cui al comma 2, dopo 4 anni dalla valutazione effettuata, ancorché ricorrano le condizioni sopra richiamate, dovrà comunque essere prodotta una nuova valutazione di impatto acustico.
4. Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere autorizzate in maniera espressa. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
5. È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

TITOLO 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 10 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Il presente articolo fornisce alcune prescrizioni e indicazioni per disciplinare l'impiego di particolari sorgenti sonore.

L'impiego di tali sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, si intende autorizzato in deroga e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

1 - MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2 - ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16:00 alle ore 19.00.

3 - CANNONCINI ANTISTORNO

L'uso dei dissuasori sonori nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto
- cannoncini: con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
- altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m dalle stesse per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi),

In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.

4 - CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

5 – SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'uso delle speciali attrezzature necessarie per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) nei giorni feriali compreso il sabato tra le ore 7.00 e le ore 20.00 .

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono di norma consentite nei giorni feriali, compreso il sabato.

TITOLO 6: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – MISURE E CONTROLLI

1. I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati, ai sensi della DGR 1197/2020, nel presente Regolamento e/o nella specifica autorizzazione.
2. Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura TM ≥ 10 minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico
3. Per le manifestazioni i parametri di misura riportati nelle tabelle A, B e C sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a) LAeq , come definito dal D.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
 - b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto 2).

4. Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).
5. L'attività di controllo è esercitata dal Comune che si avvale di ARPAE e del Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze. Tenuto conto della particolarità della materia, tale attività di controllo viene effettuata, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.
6. Gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Art. 12 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 16 della LR n. 15/2001.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le modifiche di dettaglio di limiti temporali (giorni, orari ecc.) e luoghi riportati nelle Tabelle A, B e C, trattandosi di misure prettamente organizzative, non costituiscono variante del regolamento medesimo e possono essere disposte con deliberazione di Giunta Comunale previo parere di ARPAE.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento locale relativo alla stessa materia.

**TABELLE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL
PUBBLICO**

TABELLA A: AREE DEDICATE DI CUI AL PUNTO 2, LETT. G
Manifestazioni temporanee in sito dedicato di cui all' art. 4 c.1, lett. a) della legge n. 447/1995

SITO	Affluenza	N.Max. di gg/anno	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite Orario	Limite per il pubblico LASmax (dB)
Individuazione cartografica sul PCA	Afflusso atteso > 5000 persone	6	8h	70	75	24.00	108
	Afflusso atteso > 300 persone	10	4h	65	70	23.30 (1) 00.30 (2)	108

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdi e prefestivi

TABELLA B: SITI OCCASIONALI DI CUI AL PUNTO 2, LETT. H
Manifestazioni temporanee in sito occasionale

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. gg/anno Per Sito	di	N. Max di giorni per settimana	Limite Facciata LAeq	In Facciata	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario
1	Concerti , manifestazioni, intrattenimenti all'aperto	> 1000	4h	6		2	95		100	24.00
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10			70		75	24.00 (1) 01.00 (2)
3	Concerti , manifestazioni, intrattenimenti all'aperto	>200	4h	10		2	85		90	23.00 (1) 24.00 (2)
4	Discoteche e similari all'aperto (cinema all'aperto, etc.)	>200	4h	16		2	70		75	24.00 (1) 01.00 (2)
5	Attività musicali o di spettacolo all'aperto quali ad es.cinema, piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc. – max 15 per ogni esercizio pubblico	< 200	4h	-		2	70		75	23.30 (1) 24.00 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdi e prefestivi

TABELLA C: MANIFESTAZIONI DI CUI AL PUNTO 2, LETT. F A VALENZA PUBBLICA

Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. Max di giorni	N. Max di giorni per settimana	Limite in facciata Laeq	Limite LASlow in facciata	Limite orario	Limite di esposizione per il pubblico LASmax
Parco Nevicati - Manifestazioni e concerti - Collecchio	> 1000	*	10	3	95	100	24,00	108
			12	4	80	85		
Corte di Giarola - via Giarola (Pontescodogna)	> 1000	*	8	3	95	100	02,00	108
			2	2	85	90	02,30	
Ego Village – via Giardinetto	> 1000	*	6	2	85	90	01,00	108
Centro sportivo polivalente "Mainardi" – via Nazionale Est	> 1000	*	6		85	90	24,00	108
Piazza Repubblica - Collecchio	< 1000	6	10	3	85	90	24,00	108
Viale Pertini / Viale Saragat - Collecchio	> 200	*	10	3	70	75	24,00	108
Fattoria di Vigheffo - Vigheffo	> 200	4	10	2	85	90	24,00	108
Parrocchia di Gaiano	> 200	6	8		70	75	24,00	108
Corte di Giarola - via Giarola (Pontescodogna)	> 200	*	10	3	80	85	24,00	108
Strada Lemignano (c/o Parrocchia) - Lemignano	> 200	4	8		80	85	24,00	108
c/o Campo sportivo - San Martino Sinzano	> 200	4	6		80	85	24,00	108
C/o Circolo Primavera - Madregolo	< 200	4	6		80	85	24,00	108
Piazza Avanzini – Collecchio	< 200	6	4	2	80	85	24,00	108
Piazza Europa- Collecchio	< 200	6	4		80	85	24,00	108
Largo Alpini - Collecchio	< 200	6	6		80	85	24,00	108
Casa I Prati – Collecchio	< 200	4	20	2	80	85	24,00	108
Parrocchia di Ozzano Taro	< 200	6	10		80	85	24,00	108
Museo Guatelli – Ozzano Taro	< 200	4	5	2	80	85	24,00	108
			5				01,00	

* da definire di volta in volta in sede di autorizzazione